

## CONVENZIONE

Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001 n. 152

TRA

50&PIÙENASCO, Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale, codice fiscale 80041150584, con sede legale in Roma, Via del Melangolo 26, PEC enasco.dg@legalmail.it in persona del Presidente Antonio Paoletti, nato a Trieste il 29/07/1949, cod.fisc.PLTNTN49L29L424O, di seguito denominato anche Patronato

E

**Bricoman Italia S.r.l.** partita IVA, codice fiscale 05602670969, sede legale in Rozzano (MI), Via G. Marconi 24, PEC bricomani@pec.bricoman.it, in persona del Responsabile Amministrazione Risorse Umane, Maria Giordano, codice fiscale GRDMRA92E49H224J, in seguito anche "soggetto convenzionato"

## PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di Patronato 50&PIÙENASCO è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'art.10, comma 1, della Legge 30 marzo 2001 n. 152, come modificato dall'art.1, comma 310 lettera c), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, gli Istituti di Patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art.13 della Legge n.152/2001;
- ai sensi dell'art.10, comma 1 lettera a), della Legge n.152/2001, gli Istituti di Patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di dipendenti di **Bricoman Italia S.r.l.**;
- 50&PIÙENASCO e **Bricoman Italia S.r.l.** hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato art.10, comma 1, lettera a), della Legge 152/2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

## Articolo 1

*Oggetto della convenzione*

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del Codice Civile, con la presente convenzione **Bricoman Italia S.r.l.** conferisce a 50&PIÙENASCO –Ufficio Provinciale di Sassari l'incarico di svolgere in favore e nei confronti dei dipendenti di **Bricoman Italia S.r.l.** attività di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento

delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'art. 10 comma 1 lettera a), della legge 152/2001.

Più specificamente l'attività oggetto dell'incarico si concretizzerà in

- Assistenza tecnica in materia di prestazioni a sostegno del reddito (es. NASpl)
- Analisi e valutazione delle singole posizioni contributive

Le attività di cui al presente articolo non risultano ricomprese tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n.152/2001.

## Articolo 2

*Modalità e tempi di svolgimento delle attività*

Le attività indicate all'articolo 1 saranno svolte dagli operatori 50&PIÙENASCO in presenza o in modalità telematica con il supporto di una specifica piattaforma informatica messa a disposizione da 50&PIÙENASCO in favore dei dipendenti **Bricoman Italia S.r.l.**

Le parti concordano, altresì, sull'opportunità di prevedere recapiti concordati con **Bricoman Italia S.r.l.**, degli operatori 50&PIÙENASCO presso la sede di quest'ultima, situata in Via Eritrea 9 - Olbia (OT).

50&PIÙENASCO espletterà l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1, pur trattandosi di attività non rientrante nel novero di quelle previste dall'art.13 della Legge 152/2001, 50&PIÙENASCO acquisirà e conserverà agli atti, da parte di ciascun richiedente / beneficiario del servizio, regolare mandato di assistenza di cui all'art.4 del DM 10.10.2008, n.193.

50&PIÙENASCO impronerà il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

50&PIÙENASCO è tenuto a fornire a **Bricoman Italia S.r.l.** informazioni e chiarimenti sulle attività svolte, se richiesti dal soggetto convenzionato.

## Articolo 3

*Rimborso spese*

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite da 50&PIÙENASCO senza scopo di lucro.

Per l'erogazione del servizio di cui all'art.1, è prevista la corresponsione a favore di 50&PIÙENASCO, da parte del soggetto convenzionato, di un rimborso spese determinato in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione.

In particolare, la misura del rimborso spese è stata determinata concordemente tra le parti:

- **Fino a 20 consulenze:**
  - € 700,00 (settecento/00)
- **Fino a 40 consulenze:**
  - € 1.200,00 (milleduecento/00)
- **Fino a 60 consulenze:**
  - € 1.500,00 (millecinquecento/00)
- **Fino a 100 consulenze:**
  - € 2.300,00 (duemilatrecento/00)
- **Sessioni formative in sede :**
  - €150,00 (centocinquanta/00) per ciascuna sessione formativa

tenendo conto di parametri ed indicatori oggettivi, specifici per questa tipologia di attività, quali il tempo di lavoro necessario allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, il costo medio del personale impiegato, nonché le specifiche modalità operative ed organizzative richieste dal soggetto convenzionato per lo svolgimento del servizio.

Le parti concordano che il pagamento del rimborso spese sarà effettuato dal soggetto convenzionato, entro 90 giorni dalla data di emissione (entro il 31/10 e il 31/03 di ogni anno), da parte di 50&PiùEnasco, di ciascuna nota di debito, tramite accredito sul conto corrente dello stesso patronato.

#### Articolo 4

##### *Durata della convenzione*

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31.12.2025.

Alla scadenza, ove non prorogato dalle Parti, la convezione si dovrà ritenere definitivamente terminata.

#### Articolo 5

##### *Responsabilità*

L'Istituto di Patronato 50&PIÙENASCO è responsabile dei danni provocati ai dipendenti, dirigenti e titolari di aziende collegate a **Bricoman Italia S.r.l.** da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'art.1 della presente convenzione.

#### Articolo 6

### *Recesso unilaterale*

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, dandone comunicazione scritta all'altra parte, a mezzo di raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di almeno 15 giorni.

### Articolo 7

#### *Divieto di sub - affidamento e cessione della convenzione*

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

### Articolo 8

#### *Riservatezza e trattamento dei dati personali*

E' fatto obbligo alle Parti di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui vengano a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Le Parti sono altresì tenute al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679. 50&PIÙENASCO per le attività svolte, assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali.

### Articolo 9

#### *Pubblicazione della convenzione*

50&PIÙENASCO pubblicherà la convenzione nel proprio sito Internet in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del Decreto del Ministero del Lavoro 16 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 265 del 13.11.2015 e si impegna a trasmetterne copia al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro entro 30 giorni dalla data di stipula, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del Decreto citato.

### Articolo 10

#### *Foro competente*

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra 50&PIÙENASCO e **Bricoman Italia S.r.l.** sull'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

### Articolo 11

#### *Registrazione*

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26.04.1986 n. 131.

### Articolo 12

#### *Rinvio*

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa

vigente in materia.

### Articolo 13

#### Modello Organizzativo e Codice etico

50&PIÙENASCO dichiara e garantisce di essere stato compiutamente informato dell'adozione da parte di Bricoman Italia S.r.l. del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico e del Codice di Condotta Acquisti Indiretti per le terze parti (il Modello Organizzativo e i Codici Etico e di Condotta d'ora in avanti la "Struttura Regolamentare 231"). La versione aggiornata dei documenti sopra indicati è reperibile al [link https://www.tecnomat.it/it/codice-etico/](https://www.tecnomat.it/it/codice-etico/).

In relazione a quanto precede 50&PIÙENASCO nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto si impegna irrevocabilmente a: (i) attenersi alle disposizioni previste nella Struttura Regolamentare 231; (ii) rispettare ed a far sì che i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo considerati rispettino e si uniformino alle disposizioni previste nella Struttura Regolamentare 231; (iii) segnalare a Bricoman Italia S.r.l. e all'organismo di vigilanza previsto dalla Struttura Regolamentare 231 ogni eventuale violazione e/o possibile violazione delle disposizioni contenute nella Struttura Regolamentare 231; (iv) tenere indenne e manlevata Bricoman Italia S.r.l. da ogni eventuale pregiudizio diretto e/o indiretto da questa subita per effetto e/o in conseguenza della violazione anche parziale e/o indiretta, delle disposizioni di cui alla Struttura Regolamentare 231.

50&PIÙENASCO prende atto (e per quanto occorra autorizza) che l'organismo di vigilanza istituito dalla Bricoman Italia S.r.l. possa chiedere informazioni direttamente alle funzioni aziendali di 50&PIÙENASCO, competenti per l'attività di cui al presente Contratto, al fine del corretto svolgimento della sua attività di controllo.

In caso di violazione degli obblighi previsti dai precedenti paragrafi Bricoman Italia S.r.l. avrà diritto, in qualsiasi momento - previa diffida ad adempiere inviata a mezzo PEC e rimasta inesitata nei successivi 10 giorni - di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente Contratto e risolvere lo stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento. L'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato a 50&PIÙENASCO mediante comunicazione contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

50&PIÙENASCO dichiara di essere stato informato rispetto all'adozione da parte di Bricoman Italia S.r.l. del canale di segnalazione Whistleblowing, disponibile al link <https://www.tecnomat.it/it/whistleblowing/>, attraverso il quale è possibile operare segnalazioni in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 24/2023.

Letto, confermato e sottoscritto

**Bricoman Italia S.r.l.**

Responsabile Amministrazione Risorse Umane Maria Giordano

**BRICOMAN ITALIA SRL**

Via G. Marconi, 24  
20139 BOZZANO (MI)  
P. IVA 05602670969

**50&PIÙENASCO**

Il Vice Presidente Delegato Antonio Paoletti



Protocollo Uscita  
ENASCO  
N° 0001219/2025 del 04/11/2025  
PASA